

ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2011, N. 214 "CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011 N. 201"- DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale numero 61 del 29 novembre 2011 avente ad oggetto "individuazione dei criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi" nella quale si richiamava il comma 30, dell'art. 77bis della legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" che recita "Art. 77-bis. *Patto di stabilità interno per gli enti locali, comma 30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)*" e pertanto, rispetto all'applicazione dell'ICI, si stabiliva che:

1. non si prevedevano variazioni per quanto riguarda l'aliquota I.C.I. fissata al 4 per mille ai sensi del comma 30, dell'art. 77bis della legge 6 agosto 2008, n. 133 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
2. che, per quanto riguarda l'I.C.I., permane ai sensi dell'art. 1 della legge 24 luglio 2008, n. 126 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie" l'esenzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e degli immobili assimilati, ad eccezione di quelli appartenenti alle seguenti categorie catastali:
 - A/1: abitazioni di tipo signorile;
 - A/8: ville;
 - A/9: castelli e palazzi eminenti;
3. che alle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale e alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani residenti all'Estero, a condizione che non risultino locate, continua ad essere riconosciuta la detrazione I.C.I. di € 104,00 ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 recante "Riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale numero 88 del 2 dicembre 2011 avente ad oggetto "determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni dei servizi e dei tributi anno 2012" con la quale si stabiliva, in merito all'applicazione dell'ICI, che:

1. non si prevedevano variazioni per quanto riguarda l'aliquota I.C.I. fissata al 4 per mille ai sensi del comma 30, dell'art. 77bis della legge 6 agosto 2008, n. 133 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
2. che, per quanto riguarda l'I.C.I., permane ai sensi dell'art. 1 della legge 24 luglio 2008, n. 126 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie" l'esenzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e degli immobili assimilati, ad eccezione di quelli appartenenti alle seguenti categorie catastali:

- A/1: abitazioni di tipo signorile;
 - A/8: ville;
 - A/9: castelli e palazzi eminenti;
3. che alle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale e alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani residenti all'Estero, a condizione che non risultino locate, continua ad essere riconosciuta la detrazione I.C.I. di € 104,00 ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 recante "Riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale numero 75 del 20 dicembre 2011 avente ad oggetto "esame ed approvazione del bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 2012 - 2014 e della relazione previsionale e programmatica relativa al triennio 2012-2014";

RICHIAMATO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, numero 446 recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" in particolare l'articolo 52 di seguito riportato:

Art. 52.

Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

- 1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
- 2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.*
- 3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.*
- 4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.*
- 5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:*
 - a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;*
 - b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e', nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;*
 - c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;*

d) *il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.*

6. *La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.*

7. *Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.*

CONSTATATO che per disciplinare la data di effettiva decorrenza delle tariffe è intervenuto l'articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, numero 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" così come modificato dall'articolo 27, comma 8 della legge 28 novembre 2001, numero 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2002)" il quale prevede che se "anche approvato successivamente all'inizio dell'esercizio, ma comunque, entro il termine di approvazione del bilancio esse hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento":

8. Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

E successivamente il comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), il quale testualmente recita che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio federalismo fiscale, protocollo numero 5602/2007/DPF/UFF, del 16 marzo 2007 (riprendendo quanto già espresso dalla Corte dei Conti (sez. Lombardia, parere 12 luglio 2006, n.4/2006)) conferma che il comma 169 della legge 27 dicembre 2006, numero 296 (finanziaria per il 2007) ha espressamente attribuito efficacia retroattiva alle deliberazioni di determinazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali anche se approvate successivamente al bilancio di previsione dell'ente a condizione che quest'ultimo ponga in essere un'idonea azione di rimedio, approvando una deliberazione successiva a quella con la quale sono stati adottati i regolamenti e le aliquote del tributo, che apporti le necessarie rettifiche ed integrazioni al bilancio dell'esercizio di riferimento;

CONSTATATO che la scadenza stabilita dallo Stato per l'approvazione dei bilanci degli Enti locali è fissata dall'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è fissata al 31 dicembre di ogni anno come di seguito riportato:

Principi in materia di contabilità

1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

VISTO il decreto Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2011 che fissa al **31 marzo 2012** la scadenza per l'approvazione dei bilanci degli Enti locali di seguito riportato:

“VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre “il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

VISTA la richiesta dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) di differimento del predetto termine;

RITENUTO necessario e urgente differire il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012;

ACQUISITA l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito della seduta del 21 dicembre 2011 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella richiamata seduta del 21 dicembre 2011;

decreta

Art. 1

*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al **31 marzo 2012**.*

Roma, 21 dicembre 2011”

RICHIAMATA la legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 recante "proroga dei termini previsti da disposizioni legislative", cosiddetto decreto Milleproroghe, all'art. 29 (proroghe di termini in materia fiscale), al comma 16-quater è stabilito che il termine per la deliberazione per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2012 è stato prorogato al **30 giugno 2012**;

DATO ATTO che ne risulta che i regolamenti, ovvero gli aggiornamenti di tali atti, al pari dell'approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, possono essere approvati anche dopo il 1° gennaio dell'anno in cui gli stessi devono prestare efficacia, nel caso di proroga dei termini fissati a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, purché l'approvazione avvenga entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per tale adempimento;

DATO ATTO che per regolamenti comunali delle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, sono destinati a prestare effetto retroattivo dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che, rispetto alle specifiche normative regionali che disciplinano la materia del bilancio e dei regolamenti comunali, contenute negli artt. 3 e 3 bis, l.r. 16 dicembre 1997 n. 40, e nell'art. 4, r.r. 3 febbraio 1999 n. 1, si ritiene che il dettato regionale non ponga comunque limiti espressi alla possibilità per i Comuni di adottare le proprie norme regolamentari sulle entrate dopo il 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che le norme citate non contengono alcuna espressa preclusione nei confronti della possibilità di variare i regolamenti dopo l'intervenuta approvazione del bilancio, limitandosi a

statuire che l'efficacia retroattiva dei regolamenti al 1° gennaio dell'anno di riferimento si ottiene a condizione che gli stessi siano approvati entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, si desume che l'approvazione dei regolamenti sulle entrate può sicuramente essere anche successiva all'approvazione del bilancio, purché entro il termine ultimo fissato a livello nazionale, con conseguente efficacia degli stessi;

VISTA la nota del Consorzio permanente Enti locali del 2 marzo 2012, prot. n. 1094, ricevuta il 5 marzo 2012, prot. n. 2503, inerente l'imposta di soggiorno ed i trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione ai Comuni anno 2012, con particolare riferimento all'accantonamento del maggior gettito derivante dall'imposta municipale propria sperimentale, si evidenzia quanto segue:

“... al fine di garantire il rispetto del patto di stabilità sempre più stringente per gli enti locali, il Comitato esecutivo chiede, anche attraverso il Comitato per la finanza e la contabilità degli enti locali della Valle d'Anta, di valutare l'opportunità di tenere conto, nei criteri per i trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione ai Comuni per il 2013, anche del rispetto delle aliquote di base dell'imposta municipale propria.

Il Comitato esecutivo ritiene che lo stesso principio possa essere esteso anche all'introduzione dell'imposta di soggiorno; infatti, la mancata introduzione di tale tributo da parte di uno o più enti, oltre a creare una disparità di trattamento tributario verso operatori economici, può generare un disequilibrio nella finanza locale.

Il Comitato esecutivo, infine, evidenzia l'opportunità di valutare anche l'incidenza che può avere l'introduzione dell'addizionale IRPEF da parte dei Comuni.”;

CONSTATATO che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con Legge n. 214 del 23 dicembre 2011 ha disposto l'istituzione dell'Imposta Municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012. L'imposta è applicata, in tutti i Comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sul federalismo fiscale;
- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del citato art. 13
- che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata per l'anno 2015;

PRESO ATTO che:

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

- d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
2. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110;

I terreni situati in zone montane e di collina, invece, rimangono esclusi da Imposta Municipale Propria in quanto l'agevolazione già prevista in materia di Ici è stata confermata (articolo 7, lettera h, D. Lgs. 504/1992; articolo 9, D. Lgs. 23/2011, richiamato espressamente dalla norma istitutiva dell'Imposta Municipale Propria).

3. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. **I comuni con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.**
4. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. **I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.**
5. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. **I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.**
6. **I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.**
7. **L'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,38 % per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori** (introdotto dall'art. 56 del dl 1/2012 che ha aggiunto il comma 9-bis all'art. 13 del dl 201/2011);
8. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. **I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.** La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e **i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;**

CONSTATATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. **Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente.** Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

DATO ATTO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RICHIAMATA la nota della Presidenza della Regione, Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile, Direzione finanza e contabilità degli enti locali del 23 febbraio 2012, ricevuta il 27 febbraio 2012, protocollo numero 2259, avente ad oggetto "trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione ai comuni anno 2012. Accantonamento maggior gettito imposta municipale propria sperimentale." di cui si riporta per estratto quanto segue:

“Come è noto, l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno 2014, l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) in tutti i Comuni del territorio nazionale.

Da tale disposizione potrebbe derivare, per la maggioranza degli enti, una maggiore entrata rispetto a quella in precedenza introitata con l'ICI, in virtù principalmente dell'aggiornamento dei moltiplicatori delle rendite; il comma 17 del citato art. 13 ha previsto, tuttavia, che tali maggiori risorse rimangano allo Stato, stabilendo altresì che, così come per tutte le autonomie speciali che hanno competenza in materia di finanza locale, sia la Regione ad assicurare il recupero al bilancio statale del maggior gettito stimato ad aliquota di base degli enti ricadenti nel proprio territorio.

La Giunta regionale, con la citata deliberazione n. 318/2012, ha stabilito che i Comuni:

- Accantonino, a titolo prudenziale, in un'apposita voce di spesa del bilancio 2012 (titolo I "spesa corrente" - intervento 03 "trasferimenti correnti"), per garantire tale restituzione, tutto il maggior gettito IMU previsto, derivante dalle disposizioni di cui all'art. 13 del d.l. 201/2011 e calcolato come differenza tra il gettito IMU 2012 ad aliquota di base e il gettito ICI 2010; si precisa che dal calcolo deve essere escluso l'importo della spettanza del trasferimento statale compensativo dei minori introiti derivanti dall'esclusione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

- Si rende comunque noto, a tale proposito, che il Ministero dell'interno, con il comunicato in data 13 febbraio 2012 (disponibile sul sito www.finanzalocale.intemo.it, nella sezione denominata "I Comunicati") ha precisato che, per i Comuni appartenenti alla nostra Regione, i maggiori introiti dell'ICI "ex rurale" degli anni 2011 e 2012 verranno portati in detrazione dall'importo spettante per l'anno 2012 a titolo di trasferimento compensativo ICI abitazione principale; da tale comunicazione si può desumere che tale trasferimento compensativo continuerà probabilmente ad essere previsto;

SENTITO il Sindaco che interviene affermando che l'approvazione di questa imposta è quanto mai incerta e che il Comune diventa esattore anche per lo Stato, egli prosegue affermando che sarebbero necessari dei ragionamenti sulle seconde case, sulle attività produttive. Egli conclude affermando che aver approvato il bilancio entro il 31 dicembre senza approfittare delle deroghe previste non è stato penalizzante in quanto ancora ad oggi non abbiamo conoscenze maggiori in merito all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

UDITO l'Assessore Sig. Roberto Greco che, dopo avere ringraziato il Sindaco, a completamento di quanto esposto afferma che, constatata l'evoluzione della materia, si è preso come riferimento le aliquote di base che si sottopongono all'approvazione del Consiglio, prevedendo come unica riduzione quella di abbassare allo 0,1% l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, egli conclude affermando che sussiste, inoltre la necessità di accantonare il maggior gettito sulla destinazione e utilizzo del quale non abbiamo ancora notizie;

UDITO il Consigliere Bruno Chaussod chiedere cinque minuti di sospensione;

DATO ATTO che i Consiglieri di minoranza si assentano temporaneamente dall'aula per fare ritorno dopo cinque minuti e che i lavori del Consiglio riprendono correntemente;

UDITO il Consigliere Manuela Bergamasco chiedere che nel momento in cui verrà approvato il regolamento di applicazione dell'imposta sia valutata la possibilità di prevedere una equiparazione delle abitazioni date in uso gratuito ai figli alle prime case applicando la stessa aliquota;

UDITO l'intervento del Sindaco che afferma che per quanto riguarda la redazione del regolamento di applicazione dell'imposta saranno attivate le commissioni e verranno valutate eventuali azioni di mitigazione dell'imposta tenendo conto che queste non dovranno aver incidenza negativa sull'entate comunali;

UDITO il Consigliere Bruno Chaussod affermare che il termine sperimentale ben si addice al caso in quanto la normativa è in movimento e sfugge la portata, il gettito, il trasferimento allo Stato centrale egli conclude affermando che non faranno il gioco delle parti proponendo riduzioni, ma chiedono che nel caso in cui ci sia un bel gettito esso sia utilizzato per ridurre il prelievo fiscale sui cittadini senza utilizzarlo per finanziare progetti di investimento;

DATO ATTO che la proposta relativa all'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 si può riassumere come segue:

1. l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento;
2. l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze ai sensi dell'art. 13 legge 23 dicembre 2011, numero 214, con le detrazioni previste per legge;
3. l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con legge 26 febbraio 1994, n. 133 è ridotta allo 0,1 per cento;

VALUTATO che:

- in riferimento alle prime valutazioni, effettuate sulla base dei dati attualmente in nostro possesso, è possibile ipotizzare che, **mantenendo le aliquote di base previste da dette nuove disposizioni**, l'entrata per il corrente anno 2012 dovrebbe pertanto ammontare a € 1.033.444,00 corrispondere all'entrata prevista nel 2011 relativa all'I.C.I. (€ 500.000,00) sommata al trasferimento statale compensativo del minor gettito I.C.I. sull'abitazione principale a suo tempo abolita dal precedente governo (€ 233.444,00) e all'extra-gettito stimato pari alla differenza tra il totale e le due voci precedenti (€ 300.000,00);
- l'importo della quota riservata allo Stato (rif. comma 11 dell'art.13 del decreto legge 201/2011), è stato stimato pari a euro 750.000,00;

VISTO l'art. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare, alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell'art. 13 di che trattasi;

VISTE le abrogazioni apportate dal comma 14 del citato art. 13 alle disposizioni vigenti;

VISTO, altresì, il comma 6 dell'art. 13 in questione che individua in capo all'organo consigliare la potestà di modificare in aumento e/o in diminuzione le aliquote dell'Imposta municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;

VISTO l'art. 7, comma 1 lettera k) del vigente Statuto comunale che stabilisce che al Consiglio comunale competono gli atti inerenti "i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi";

DATO ATTO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, e la relativa entrata per l'anno 2012 sarà definitivamente quantificata in sede di approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTO il parere in merito alla **regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n.54 recante "sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", nonché ai sensi dell'art.15 (Funzioni dei responsabili dei servizi), comma 2, del regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, reso dal **Responsabile del Servizio Finanziario**;

VISTO il parere in merito alla **regolarità contabile**, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n.54 recante "sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", nonché dell'articolo 3 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n.1, recante "ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta", reso dal **Responsabile del Servizio Finanziario** ai sensi dell'art.15 (Funzioni dei responsabili dei servizi), comma 2, lett. g) del regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi dell'art.3 del vigente regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dal **Segretario Comunale in ordine alla legittimità**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "sistema delle autonomie in Valle d'Aosta",

VISTA la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

VISTO il Regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento interno di funzionamento del Consiglio comunale;

PROCEDUTOSI con votazione palese, espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti:	n. 19
Consiglieri votanti:	n. 19
Voti favorevoli:	n. 19
Voti contrari:	nessuno
Astenuti:	nessuno

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che dal 1° gennaio 2012 è istituita in via anticipata ed applicata in via sperimentale fino al 2014 l'imposta municipale propria (IMP), in virtù delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto "Salva Italia" dl. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con Legge n. 214 del 23 dicembre 2011;

DI DETERMINARE, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2011, numero 214 recante "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201: disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e di consolidamento dei conti pubblici" e nell'ambito della potestà attribuita al Comune dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le seguenti modalità di applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2012:

1. l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento;
2. l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze ai sensi dell'art. 13 legge 23 dicembre 2011, numero 214, con le detrazioni previste per legge;
3. l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con legge 26 febbraio 1994, n. 133 è ridotta allo 0,1 per cento;

DI INVIARE, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del dl 201/2011 convertito con legge 214/2011, entro e non oltre 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, la presente deliberazione per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo, atteso che il mancato invio è sanzionato con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'ente;

DI DARE ATTO che in riferimento alle prime valutazioni, effettuate sulla base dei dati attualmente in nostro possesso, è possibile ipotizzare che, **mantenendo le aliquote di base previste da dette nuove disposizioni**, l'entrata per il corrente anno 2012 dovrebbe pertanto ammontare a € 1.033.444,00 corrispondere all'entrata prevista nel 2011 relativa all'I.C.I. (€ 500.000,00) sommata al trasferimento statale compensativo del minor gettito I.C.I. sull'abitazione principale a suo tempo abolita dal precedente governo (€ 233.444,00) e all'extra-gettito stimato pari alla differenza tra il totale e le due voci precedenti (€ 300.000,00);

DI DARE ATTO che, per quanto espresso in premessa, poiché l'approvazione della presente deliberazione in merito alle aliquote da applicare interviene prima del 30 giugno 2012, termine ultimo stabilito dalla legge statale per l'approvazione dei bilanci, la presente deliberazione ha efficacia retroattiva al 1° gennaio 2012;

~~DI PUBBLICARE sul proprio sito web istituzionale il modello di dichiarazione periodica, allegato al presente regolamento e di trasmetterne copia a tutti gli uffici interessati;~~¹

DI DARE ATTO che il responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Segretario Comunale.

MR

¹ Eliminato per errore materiale

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.
Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
BAROCCO Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. RAVASENGA Mauro

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 a partire dal 12/04/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Quart, 12/04/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. RAVASENGA Mauro

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter, della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54, modificata dalla l.r. 21 gennaio 2003, n. 3, il primo giorno di pubblicazione.

Quart, 12/04/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. RAVASENGA Mauro

=====

Il sottoscritto esaminata la proposta di deliberazione concernente l'oggetto **esprime in** ordine alla regolarità **tecnica** il proprio parere **FAVOREVOLE**.

Dott.ssa CAMPAGNOL Nadia Responsabile Servizio Finanziario

Il sottoscritto esaminata la proposta di deliberazione concernente l'oggetto **esprime in** ordine alla regolarità **contabile** il proprio parere **FAVOREVOLE**.

Dott.ssa CAMPAGNOL Nadia Responsabile Servizio Finanziario

Il sottoscritto Segretario Comunale, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, visti i pareri sopra indicati, esprime il proprio parere **FAVOREVOLE** di legittimità ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE